

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **INDELLI, CRISCUOLI, FOCACCIA** e **FERRARI** Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1964

Istituzione dell'Albo speciale dei farmacisti rurali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 settembre 1946, n. 233, è uno dei pilastri dell'ordinamento sanitario italiano.

Per il settore farmaceutico essa ha costituito, fino a qualche tempo fa, il mezzo che disciplinava contemporaneamente l'attività dei professionisti e l'andamento delle farmacie.

Pertanto, la predetta legge non prevede la tutela del servizio delle farmacie e, con l'inserimento di nuove attività professionali farmaceutiche — quali l'attività del collaboratore scientifico delle industrie farmaceutiche e di controllo delle prestazioni mutualistiche, svolta da farmacisti dipendenti dagli Enti interessati —, si è venuta creando una situazione anormale, che può essere puntualizzata dal fatto che vi sono Ordini dei farmacisti, diretti da rappresentanti dell'industria o da dipendenti delle Mutue, per cui non può, evidentemente, essere ad essi attribuita la funzione della tutela dell'autonomia dei farmacisti esercenti il servizio al pubblico e, tanto meno, la tutela dell'attività delle farmacie rurali, che hanno posizioni talvolta contrastanti con quelle delle industrie, dei grossisti e delle Mutue.

Pertanto si dimostra impellente la necessità di dare un particolare ordinamento al settore delle farmacie rurali, che hanno pro-

blemi specifici, diversi da quelli delle altre farmacie, anche su un piano professionale.

Basti la considerazione che la responsabilità del farmacista unico, in un paese, è totale, mentre in città le deficienze di una farmacia sono facilmente colmabili.

Così dicasi di tanti altri impegni quali, ad esempio, la difficoltà nelle sostituzioni del farmacista e nei rifornimenti delle specialità.

La configurazione giuridica e la peculiarità dell'esercizio professionale del farmacista rurale, la cui entità numerica è destinata a crescere in rapporto diretto con la evoluzione sociale del Paese, consigliano la presentazione del presente disegno di legge.

Ma v'è anche un motivo di ordine tecnico che giustificherebbe, da solo, il provvedimento; l'impossibilità dei farmacisti rurali di partecipare alle Assemblee, essendo vincolati, per legge e per gli impegni professionali, alla propria sede farmaceutica.

A tale inconveniente la legge sugli Ordini sanitari rimediava con l'alternativa di votare, per la costituzione degli Organi direttivi provinciali, col mezzo della corrispondenza.

Ma la legge 21 ottobre 1957, n. 1027, abolì tale metodo di votazione e si giunse all'assurdo che i professionisti delle campagne

non possono esercitare alcuna collaborazione o diritto ai fini dell'autonomia professionale, per la quale gli Ordini sono costituiti.

Alle deficienze del sistema ha fatto fronte, finora, l'Associazione nazionale farmacisti rurali ed unici d'Italia, sorta fin dal 3 settembre 1919, e risorta, dopo la soppressione delle Organizzazioni volontarie, nel 1947. Essa ha svolto il suo efficace compito in piena collaborazione con gli Ordini professionali nel particolare settore delle zone rurali; ma una Organizzazione volontaria, per quanto benemerita, non ha i mezzi le-

gali ed economici per soddisfare le esigenze funzionali.

Queste ragioni giustificano il provvedimento, il quale non tende a dividere la classe farmaceutica, ma solo a potenziarne e disciplinarne meglio le funzioni nello speciale settore rurale.

Pertanto, si confida in una sollecita approvazione del disegno di legge, per ovviare ad un disagio professionale, che non è meno grave di quelli di natura economica e sociale, che sono affrontati da altri provvedimenti all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Albo speciale per l'esercizio della professione nelle farmacie rurali.

Sono iscritti nell'Albo i titolari delle farmacie situate nei Comuni o frazioni di Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Art. 2.

Gli iscritti nell'Albo dei farmacisti rurali appartengono, di diritto, all'Ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 3.

Gli iscritti all'albo dei farmacisti rurali eleggono un proprio Comitato direttivo provinciale composto di cinque membri, scelti con sistema proporzionale, con voto segreto, espresso in assemblea, oppure a mezzo plico postale in duplice busta.

Il voto per posta deve essere espresso nella sede comunale, ed il relativo plico, vistato dal Sindaco o dal Segretario comunale, sarà inoltrato all'Ordine dei farmacisti a cura del predetto Ente.

Allo scrutinio presiede il presidente dell'Ordine dei farmacisti o un suo delegato, assistito da due scrutatori scelti dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.

Il Comitato direttivo provinciale eleggè, nel proprio seno, un presidente, un segretario e un tesoriere.

Il Presidente fa parte, di diritto, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei farmacisti.

Art. 5.

Ogni componente dei Comitati direttivi provinciali dei farmacisti rurali concorre, col voto espresso di persona, oppure per corrispondenza, alle elezioni del Comitato direttivo nazionale dei farmacisti rurali che è composto di sette membri.

Le elezioni del Comitato direttivo nazionale sono effettuate, con sistema proporzionale, e valgono, in quanto applicabili, le norme contemplate nel precedente articolo 3.

Il presidente del Comitato direttivo nazionale fa parte, di diritto, del Comitato centrale della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.

Art. 6.

Ai Comitati direttivi provinciali e al Comitato direttivo nazionale dei farmacisti rurali spettano le attribuzioni previste dall'articolo 3, lettere *c)* ed *e)*, e dall'articolo 15 lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della legge sugli Ordini sanitari 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, limitatamente a quanto concerne i farmacisti iscritti nell'Albo speciale.

I predetti Comitati curano lo sviluppo e il miglioramento dell'assistenza farmaceutica delle farmacie rurali, e i loro presidenti sottoscrivono le convenzioni mutualistiche e ogni altro impegno che riguardi l'andamento delle predette farmacie.

Art. 7.

I Comitati direttivi provinciali e nazionali stabiliscono le quote a carico degli iscritti, entro i limiti strettamente necessari a co-

prire le spese di amministrazione e di rappresentanza.

Le quote suddette, insieme con quelle spettanti all'Ordine e alla Federazione degli Ordini, sono versate globalmente alla tesoreria dell'Ordine che provvede alla ripartizione delle aliquote di competenza dei due ordinamenti, e ne dà il rendiconto nell'assemblea generale dell'Ordine.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità, saranno emanate le norme per l'applicazione di quanto contemplato nella presente legge, e il loro coordinamento con le norme contenute nella legge sugli Ordini sanitari 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni.